



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al n. 1915/2019 R.G., promossa

DA

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

[REDACTED] con l'avv. SORGENTONE ANDREA

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE

E

al n. 1921/2019 R.G., promossa

DA

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

[REDACTED] con l'avv. SORGENTONE ANDREA

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE

Cause in punto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 394 del 2019, trattenuta
in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per [REDACTED]: in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per le ragioni in

espositiva e, in particolare, per difetto dell'interesse ad agire e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 394/2019 del Tribunale di Sassari; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Nieddu a ottenere la copia della documentazione richiesta per le ragioni rassegnate in espositiva; nel merito in accoglimento delle esposte difese, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.394/2019 del Tribunale di Sassari, mandando l'opponente assolto da ogni avversa pretesa; con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine: disporre la compensazione delle spese di lite.

Per Banca di Sassari: in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inaammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per le ragioni in espositiva e, in particolare, per difetto dell'interesse ad agire e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo N.394/2019 del Tribunale di Sassari; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Nieddu a ottenere la copia della documentazione richiesta per le ragioni rassegnate in espositiva; in accoglimento delle esposte difese, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.394/2019 del Tribunale di Sassari, mandando l'opponente assolto da ogni avversa pretesa; con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine: disporre la compensazione delle spese di lite.

Per **[REDACTED]**: In via principale rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della banca ex art 96 cpc per la somma che verrà ritenuta congrua avendo posto una condotta sia contrattuale che processuale contraria alla buona fede e correttezza. In subordine, condannare l'opponente alla consegna della documentazione contrattuale oggetto di ingiunzione nonché della documentazione contabile, anch'essa oggetto di ingiunzione, quest'ultima nei limiti di anni dieci dalla richiesta. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario con liquidazioni separate fino a quanto non sia avvenuta la riunione delle cause RG 1915/2019 e 1921/2019 dovendo lo scrivente predisporre due difese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata **[REDACTED]** s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto n. 394 del 2019 con cui su istanza di **[REDACTED]** era stata ingiunta la consegna di copia degli estratti conto e dei contratti di conto corrente e di apertura del credito relativi a due rapporti bancati intrattenuti con **[REDACTED]**. Deduceva che il Nieddu aveva promosso contro quell'istituto un giudizio di ripetizione di indebito, definito in primo grado con sentenza di rigetto che era stata oggetto di impugnazione nanti la Sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari, nanti la quale era stato convenuto in giudizio il **[REDACTED]** che a detta di controparte aveva nel frattempo assorbito la **[REDACTED]**; esponeva anche di essersi costituito in quel giudizio, confermandole eccezioni svolte in primo grado dall'altra banca e sostenendo di non avere la disponibilità dei documenti necessari al giudizio, non essendo mai divenuta parte dei rapporti bancari che al momento della cessione del ramo d'azienda si erano già estinti, come appunto quelli cui si riferiva l'ingiunzione, già cessati nel corso del 2008. Evidenziava, ancora, come non fosse mai stato raggiunto prima da alcuna richiesta di consegna dei documenti con la conseguenza che anche le spese del procedimento monitorio erano state poste ingiustamente a suo carico. Deduceva altresì il carattere pretestuoso della domanda avversaria, posto che nel richiamato giudizio d'appello era stato emesso un ordine di esibizione della medesima documentazione contabile e contrattuale con la conseguenza che, abusando del diritto, il **[REDACTED]** aveva di fatto duplicato gli strumenti di tutela concessi dall'ordinamento, peraltro realizzando anche l'ingiusto fine di invertire gli oneri probatori cui sarebbe stato soggetto. Rilevava come lo stesso correntista avesse affermato che i contratti di conto corrente erano stati stipulati in forma orale, come su di lui incombesse la prova dell'esistenza della richiesta documentazione e come i limiti della sua pretesa fossero segnati dal decennio di cui all'art. 199 TUB. Concludeva come riportato in epigrafe.

Il **[REDACTED]** si costituiva e contrastava l'opposizione avversaria, rilevando come l'atto di cessione dei rapporti intervenuto tra le banche avesse attribuito

all'opponente la piena legittimazione passiva, tanto che la medesima parte aveva sostenuto la legittimità delle condizioni applicate nei rapporti. Contestava di aver abusato degli strumenti processuali, essendo indubbio il suo diritto ad ottenere copia della richiesta documentazione (esattamente individuata) che, oltretutto, era da considerarsi autonomo rispetto a qualsivoglia iniziativa giudiziaria. Rilevava, ancora, di aver chiesto ex art. 119 TUB la documentazione alla [redacted] e che solo in sede d'appello era stata accolta la sua richiesta di ordine di esibizione, rimasto tuttavia inadempito con la conseguenza che la tutela monitoria era rimasto l'unico mezzo utile rimasto a fronte delle condotte omissive della banca. Quanto alla documentazione ultradecennale, rilevava come il termine di cui all'art. 119 TUB, che contemplava le comunicazioni periodiche alla clientela, avrebbe potuto riferirsi al più alla documentazione contabile, ma non anche a quella contrattuale, posta a fondamento dei rapporti bancari. Invocava comunque gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tanto che la sua istanza di ordine di esibizione aveva trovato accoglimento nel giudizio d'appello. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'avversaria ex art. 96 c.p.c. e su sua istanza al giudizio veniva riunito quello iscritto al n. 1921/2019, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta dalla [redacted] cui era stata ingiunta la consegna della stessa documentazione. Detta parte rilevava come con il Banco di Sardegna fosse stata conclusa sola una cessione di ramo d'azienda e come la richiesta della documentazione fosse intervenuta solo dopo la notifica della citazione di primo grado del giudizio richiamato. Nel merito sosteneva di aver dismesso dopo i dieci anni di custodia la documentazione richiesta, vieppiù considerando che il giudizio d'appello richiamato era stato proposto nei confronti dell'altra banca, con la conseguenza che, ottenuta la sentenza favorevole di primo grado, era da ritenere ancor meno soggetta alla protratta conservazione. Articolava gli stessi motivi di opposizione del [redacted] e il [redacted] vi resisteva con motivi sovrapponibili a quelli di cui alla comparsa spiegata contro [redacted] s.p.a., non mancando di evidenziare come [redacted] fosse stata ben a conoscenza dell'appello da lui proposto e

come il suo obbligo di conservazione della documentazione richiesta non fosse venuto meno con la cessazione dei rapporti bancari. Formulava analoghe conclusioni.

Previa istruttoria solo documentale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come riconosciuto dallo stesso Nieddu fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, la documentazione di suo interesse si riferisce a due rapporti di conto corrente, di cui il primo sorto in data anteriore al 30.9.1995 e chiuso dopo il 2008 e il secondo iniziato prima dell'1.1.1987 e chiuso dopo l'1.7.2008. Più precisamente, stando all'ordinanza istruttoria della Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari del 16.11.2018, entrambi i rapporti sono stati chiusi nel corso dell'anno 2008 e dunque in data antecedente alla conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra le due banche oggi in giudizio, datato 20.5.2016 e sottoposto al termine di efficacia iniziale del 23.5.2016. Ora, nella descrizione del suo oggetto sono indicati i rapporti giuridici di cui alla situazione patrimoniale alla data del 31.12.2015, aggiornata alla data del 10.5.2016, quando evidentemente non esisteva più alcuna posizione attiva o passiva relativa ai predetti rapporti da cedere ed in cui subentrare. Alla conclusione dell'estraneità di **[REDACTED]** ai rapporti in esame conduce anche l'espressa previsione del suo subingresso in tutti i rapporti giuridici pendenti o in formazione, con logica conseguente esclusione di tutti quelli già definiti. Anche il punto d) della lettera A del contratto di cessione richiama i crediti verso la clientela non ancora scaduti o scaduti ma non ancora incassati relativi ai rapporti attivi derivanti dai contratti ancora in essere, con esclusione, dunque, dei rapporti cessati.

Non essendo mai stati i rapporti richiamati dal convenuto oggetto della cessione al **[REDACTED]**, non può che desumersene l'estraneità alle pretese del **[REDACTED]** che ha iniziato, ma anche concluso i due rapporti di conto corrente in esame con la **[REDACTED]** unico soggetto da ritenere tenuto alla conservazione della documentazione che occupa.

Non può, invece, condividersi la censura relativa all'abuso del diritto e alla duplicazione degli strumenti processuali. Tanto deve escludersi sulla scorta della diversa efficacia delle iniziative assunte dal Nieddu. Nel giudizio d'appello richiamato, infatti, ha trovato accoglimento la sua richiesta di ordine di esibizione, la cui immotivata inosservanza può costituire solo un comportamento valutabile dal Giudice secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c.. Non vi sarebbe, dunque, la possibilità di ottenere la coattiva esecuzione dell'ordine a differenza di quanto, invece, è possibile facendo ricorso alla procedura monitoria, finalizzata ad ottenere un titolo eseguibile anche in maniera cogente per il debitore.

Resta da esaminare l'eccezione della prescrizione del diritto alla consegna della documentazione che, nel caso di specie, è costituita quanto al conto corrente n. 4005598 dal contratto di apertura di credito, dal contratto di conto corrente, dagli estratti conto dall'apertura del conto fino al 30.9.1995, dagli estratti conto mensili e scalari dell'ultimo trimestre del 1996 e dall'1.10.1998 al 31.12.1998, dall'1.1.2000 al 30.6.2000, dall'1.10.2000 al 31.12.2000, dall'1.1.2002 al 31.3.2004, dall'1.7.2004 al 30.9.2004, oltre agli estratti conto mensili e scalari dall'1.10.2007 alla chiusura.

Quanto al rapporto di conto corrente n. 3001730 sono stati chiesti il contratto originario di apertura di credito, il contratto di conto corrente sottoscritto dall'utente, gli estratti conto dall'1.1.1987 al 30.6.1988, dall'1.1.1989 al 30.6.1989, gli estratti conto mensili e scalari dall'1.1.1991 al 31.12.1991, dall'1.1.1993 al 31.12.1993, gli estratti conto scalari al 31.12.1996 e gli estratti conto mensili e scalari dall'1.7.2008 alla chiusura.

Ora, alcun limite temporale può derivare dall'art. 119 T.U.B al diritto ad ottenere la consegna dei contratti relativi ai summenzionati rapporti (sia quelli di conto corrente che di apertura di credito) sia perché la norma citata fa riferimento alle sole comunicazioni periodiche al cliente e alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni sia perché la banca vi è tenuta a prescindere da specifici obblighi contrattuali solo sulla base dei generali obblighi di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui esecuzione a tutela della posizione dell'altro contraente non comporta alcun

apprezzabile sacrificio (Cass. 15669 del 2017 e n. 12093 del 2001). Occorre comunque considerare che i rapporti contrattuali che interessano si sono chiusi definitivamente nel 2008 e come neppure l'obbligo di conservazione dei contratti sia illimitato, esaurendosi con il decorso del termine decennale di prescrizione ordinaria decorrente dalla chiusura dei conti. In proposito si rileva come i conti si siano chiusi nel 2008 e come il convenuto abbia richiesto i documenti con lettera raccomandata pervenuta a [REDACTED] il 15.1.2015, data dalla quale (valendo la richiesta come atto interruttivo della prescrizione) ha avuto inizio il decorso di un ulteriore decennio, entro il quale il diritto di cui si discute è stato azionato in via monitoria.

Per quanto, invece, riguarda gli estratti conto e gli scalari, occorre rilevare come la lettera dell'art. 119 faccia riferimento alla documentazione inerente la singola operazione e non anche ai documenti di sintesi, come appunto sono estratti conto e gli scalari che la Banca è tenuta (in base al combinato disposto dei commi 1 e 2) a consegnare al cliente sia durante il rapporto che alla sua scadenza. Anche in tal caso la chiara lettera della norma conduce ad applicare il termine ordinario di prescrizione di dieci anni decorrenti sempre dalla data di chiusura dei rapporti. Pertanto, sempre considerando che anche questi documenti sono stati richiesti a [REDACTED] il 15.1.2015, quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo andrà consegnato a partire dal terzo trimestre del 1998 (questo dato temporale viene utilizzato in mancanza di più precisi riferimenti circa la data di chiusura dei rapporti, non rinvenibile neppure nella consulenza espletata in sede d'appello, prodotta in formato non leggibile nel presente fascicolo telematico).

La parziale modifica dei periodi di riferimento giustifica la revoca del decreto ingiuntivo e la sua sostituzione con la condanna di [REDACTED] alla consegna immediata in favore di [REDACTED] quanto al conto corrente n. 4005598 del contratto di apertura di credito, del contratto di conto corrente e degli estratti conto mensili e scalari dal terzo trimestre del 1998 alla chiusura e quanto al rapporto di conto corrente n. 3001730 del contratto di apertura di credito, del contratto di conto corrente e degli estratti conto mensili e scalari dal terzo trimestre del 1998 alla chiusura.

L'esito del giudizio giustifica la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di Banco di Sardegna s.p.a. (vieppiù considerando che il contratto di cessione di ramo d'azienda è stato sempre nella disponibilità del Nieddu che avrebbe potuto così individuare più esattamente il soggetto tenuto) e la condanna di [redacted] alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.

Si rigetta per difetto dei relativi presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 394 del 2019;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Banco di Sardegna s.p.a.;
- condanna [redacted] s.p.a. alla consegna immediata in favore di [redacted] Nieddu, Andrea Leonardo quanto al conto corrente n. 4005598 del contratto di apertura di credito, del contratto di conto corrente e degli estratti conto mensili e scalari dal terzo trimestre del 1998 alla chiusura e quanto al rapporto di conto corrente n. 3001730 del contratto di apertura di credito, del contratto di conto corrente e degli estratti conto mensili e scalari dal terzo trimestre del 1998 alla chiusura;
- condanna [redacted] Nieddu, Andrea Leonardo alla rifusione in favore di [redacted] [redacted] s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.835,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna [redacted] Banco di Sassari s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

Sassari, 13.4.2021

Il Giudice

Dott.ssa [redacted]